



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale *“Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità*



amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il PNRR ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'efficace attuazione del PNRR, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di seguito PNC, di cui al citato decreto-legge n. 59 del 2021 e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, di seguito PNIEC di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 1999;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante *“Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VALUTATA la necessità di istituire presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche in considerazione della rilevanza degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC la cui realizzazione rientra nella competenza del medesimo Ministero, apposita struttura idonea a garantire una efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione dei predetti interventi, nonché ad assicurare una supervisione sugli ulteriori interventi, di competenza del



medesimo Ministero, finalizzata al monitoraggio della coerenza del quadro programmatico complessivo;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare un costante coordinamento ed un puntuale monitoraggio nella fase di attuazione del PNRR e del PNC attraverso una unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, avvalendosi, a tal fine, della facoltà prevista dal medesimo articolo 8;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, la predetta unità di missione rappresenta il punto di contatto con il *Servizio Centrale del PNRR* per l'espletamento degli adempimenti previsti dal citato regolamento (UE) 2021/241;

DECRETA:

ART. 1

(Istituzione e funzioni dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di competenza del medesimo Ministero. L'Unità di cui al primo periodo opera fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. L'Unità di missione opera alle dirette dipendenze del Ministro, che definisce l'indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. All'Unità di missione è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, con il compito di coordinarne le attività e le funzioni, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dal comma 6 del predetto articolo 19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il dirigente di cui al primo periodo, nella qualità di responsabile dell'Unità di missione, partecipa, altresì, alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di intervento ai sensi dell'articolo 8, comma 1,



del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Nell'ambito dell'Unità di missione è attivata una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR, in raccordo con la Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.

ART. 2

(Articolazione dell'Unità di Missione per il PNRR)

1. L'Unità di missione di cui all'articolo 1 è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale:
 - a) “*Ufficio di coordinamento della gestione*”, che svolge le seguenti funzioni:
 - 1) presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sul raggiungimento dei relativi *milestone e target*;
 - 2) coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti di competenza e definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica;
 - 3) coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e dell'attuazione delle riforme di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - 4) vigilanza sull'adozione, da parte dei soggetti attuatori, dei criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
 - 5) emanazione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR;
 - 6) emanazione di direttive sulle clausole *standard* di riduzione o revoca dei contributi da inserire nei bandi, negli avvisi e in qualunque atto finalizzato alla selezione dei singoli progetti e all'assegnazione delle risorse, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme;
 - 7) adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
 - b) “*Ufficio di monitoraggio*”, che svolge le seguenti funzioni:
 - 1) coordinamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme del PNRR, nonché supervisione sugli ulteriori interventi, di competenza del



- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finalizzata al monitoraggio della coerenza del quadro programmatico complessivo;
- 2) trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi *milestone e target*, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) “*Ufficio di rendicontazione e controllo*”, che svolge le seguenti funzioni:
- 1) trasmissione al Servizio centrale per il PNRR, relativamente agli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di *milestone e target*, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di milestone e target in coerenza con gli impegni assunti;
 - 2) provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori o ai beneficiari;
 - 3) assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.
2. Agli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
 3. Le posizioni dirigenziali e non dirigenziali dell'Unità di missione non sono comprese nel contingente di personale stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*”.



ART. 3

(Trattamento economico)

1. Al Direttore generale preposto all'Unità di missione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale preposti agli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
4. Oltre al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all'Unità di missione è assegnato il contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, nonché un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nei limiti delle risorse del fondo previsto dal citato articolo 7, comma 4, secondo periodo, come riconosciuti al medesimo Ministero dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione.
5. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili

Il Ministro dell'economia e
delle finanze

